



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Che succede se si abbandona una causa penale?

Autore: Antonio Ciotola | 23/04/2017



L'imputato può decidere di non presenziare al processo che prosegue in sua assenza anche nel caso in cui successivamente decida di abbandonare la causa.

Diversamente da come in molti pensano l'**imputato** non è obbligato a presenziare personalmente al suo processo: se gli atti del procedimento e le notificazioni sono regolari, infatti, il processo si può svolgere anche in «**assenza dell'imputato**».

La disciplina giuridica dell'**assenza dell'imputato [1]** prevede, in estrema sintesi, che quando vi sia certezza – perché, ad esempio, l'avviso dell'udienza è stato notificato personalmente (giuridicamente si dice **notificazione a mani proprie**) o sia dato, comunque, desumere agevolmente **[2]** la conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico, il procedimento può (*anzi: deve*) proseguire anche se l'imputato non sia personalmente comparso.

D'altra parte, sarebbe del tutto irrazionale un sistema giudiziario nel quale l'**azione penale** possa essere subordinata alla volontà dell'imputato di farsi processare; nessuna persona di buon senso, infatti, colpevole o innocente che sia, accetterebbe mai di sottoporsi volontariamente a un **processo penale** correndo il rischio di vedersi condannare a una pena detentiva.

Per questi motivi, quindi, se da una parte occorre garantire che chi è sottoposto a un processo penale abbia effettiva conoscenza del procedimento a suo carico e che, gli **atti del processo** siano formati in modo conforme alle previsioni di legge e siano comunicati (**notificati**) entro i termini legali **[3]**, allo stesso tempo non può (e infatti non è così) consentirsi che la **assenza dell'imputato** determini o condizioni il regolare svolgimento del processo. **L'imputato assente** è, per tutti gli effetti di legge, rappresentato dal suo difensore.

In buona sostanza, si può affermare che, se gli atti del processo sono stati regolarmente formati e correttamente **notificati** all'imputato, rispettando i termini di legge, il processo si svolge in modo del tutto regolare anche se **l'imputato** sceglie, come è suo diritto fare, di non partecipare personalmente al processo a suo carico, o se decide di **abbandonare il processo** al quale, inizialmente, aveva inteso partecipare. È evidente, infatti, che per il caso di abbandono della causa, valgono le stesse considerazioni svolte per l'ipotesi dell'**assenza** circa la irrilevanza, per questo aspetto, della volontà dell'imputato.

Cosa succede se anche l'avvocato abbandona la causa?

Poco sopra si scriveva che **l'imputato assente** (l'imputato che **abbandona una causa** nella quale è stato presente si definisce «**non comparso**») è rappresentato dal proprio difensore; ma cosa succede se anche quest'ultimo abbandona il processo non presentandosi più?

Dobbiamo partire da un dato preliminare: nel **processo penale** la difesa tecnica è obbligatoria; questo significa, in buona sostanza, che diversamente da come vediamo accadere nei film e nelle fiction americane, **l'imputato** non può difendersi da solo. Per questa ragione, se l'imputato non nomina un proprio difensore di fiducia, sarà la stessa autorità giudiziaria a provvedere alla individuazione di un avvocato (cosiddetto **avvocato di ufficio**) attingendo il nominativo da un elenco formato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, secondo turnazioni previste dallo stesso ordine professionale.

D'altra parte l'incarico difensivo (il **mandato**) è atto tipicamente fiduciario: deve sussistere, in altri termini, la fiducia del cliente nei confronti dell'avvocato il quale, proprio in forza di questa fiducia, deve poter operare nel modo che tecnicamente ritiene essere il più corretto nell'interesse del proprio assistito, compiendo, in modo condiviso, le scelte processuali ritenute più vantaggiose.

Può talvolta capitare che, nel corso del processo, il rapporto di fiducia venga meno (perché, ad esempio, l'imputato non condivide una scelta del proprio difensore oppure perché lo stesso avvocato ha perso la fiducia nel proprio assistito che ha mancato di onorare impegni precedentemente assunti). In ipotesi di questo tipo, è chiaro, che il rapporto non può proseguire essendo venuta a mancare la reciproca fiducia.

In questi casi, se l'imputato provvede alla nomina di altro difensore, non sussiste alcun problema: il primo **avvocato abbandonerà il processo** che sarà continuato dal nuovo difensore. Se, invece, l'imputato non provvede alla nomina di un altro difensore (il precedente avvocato ha solo l'onere di comunicare formalmente al proprio assistito la volontà di rimettere il mandato difensivo e di informare di questo la precedente autorità giudiziaria) il processo sarà continuato

da un difensore di ufficio all'uopo nominato.

Per concludere, possiamo perciò scrivere che **l'imputato** è libero di scegliere se partecipare o non partecipare personalmente al processo a suo carico. Può, inoltre, se ritiene di farlo, **abbandonare il processo**, anche se all'inizio vi ha preso parte, senza che questo (l'abbandono) abbia delle conseguenze negative specifiche, ma nella consapevolezza che, certamente, la sua scelta non potrà influenzare il regolare svolgimento del processo che proseguirà in sua assenza.

Note

[1] Prima della riforma della legge n° 67 del 28.04.2014, si parlava di contumacia dell'imputato. **[2]** In questo senso può desumersi agevolmente la conoscenza anche in base alla circostanza che l'imputato abbia nominato il suo difensore di fiducia oppure abbia eletto domicilio per le notificazioni. **[3]** Per il decreto che dispone il giudizio, ad esempio, l'art. 429 del cod.proc.pen. prevede che lo stesso debba contenere *“l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”* nonché, tra le altre, *“l'indicazione del “luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [...]”* e che *“tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni”*.